
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Impugnazione, notifica e decorrenza del termine breve nel caso di contumacia.

In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., u.c., e dalla notificazione della sentenza il suddetto termine decorre non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dall'art. 326 cod. proc. civ., comma 1 nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.2.2014, n. 2800

...omissis...

con sentenza del 23.09-30.11.2005 la Corte di appello di Palermo, nella contumacia del Comune di Canicattì ed anche in base all'esito della CtU, determinava in complessivi Euro 75.978,12 l'indennità di espropriazione ed in complessivi Euro 5.264,53 l'indennità di occupazione legittima, ordinando il versamento degli importi differenziali presso la xxx, oltre agli interessi legali decorrenti sulla prima indennità dalla data del decreto di espropriazione e sulla seconda dalla data di scadenza di ciascuna annualità;

contro questa sentenza i xxx hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 5.01.2007 al Comune di Canicattì, che il 13.02.2007 ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo, illustrato da memoria, preliminarmente instando per la declaratoria d'inammissibilità per tardività dell'avverso ricorso;
deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza;
sia il ricorso principale che quello incidentale sono inammissibili;
in tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., u.c., e dalla notificazione della sentenza il suddetto termine decorre non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale di questa, ma soprattutto subisca anche gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dall'art. 326 cod. proc. civ., comma 1 nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte (cfr cass. n. 6571 del 2013; n. 4894 e n. 13732 del 2007; n. 4975 del 2000);
i C. ricorrono in questa sede avverso la sentenza resa dalla Corte di appello nella contumacia del Comune convenuto ed a questo ente da loro notificata, in persona del sindaco "pro-tempore", il 27.02.2006, data rispetto alla quale la successiva notificazione del loro ricorso avvenuta il 5.01.2007, si rivela tardiva rispetto al termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ.;

del pari inammissibile per tardività (prima che per sopravvenuto difetto di interesse ex Corte cost. sent. n. 348 del 2007) è il ricorso incidentale del Comune, notificato anch'esso dopo la scadenza del termine breve d'impugnazione (in tema, cfr cass. n. 3056 del 2011; n. 12443 del 2012);
le spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito, vanno poste a carico solidale dei xxxx. e liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte riuniti i ricorsi principale ed incidentale, li dichiara inammissibili. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di xxxxi, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014